



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE

composta dai Giudici

dott.ssa ANNA DE CRISTOFARO	Presidente
dott.ssa LUCIA FERRIGNO	Consigliere
dott. MICHELE GUERNELLI	Consigliere rel. est.

pronuncia la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 823/2017 del Ruolo Generale – promossa da

appellante;

nei confronti di

INTESA SANPAOLO SPA già CASSA DEI RISPARMI DI FORLÌ E DELLA ROMAGNA S.P.A. (prof. avv. A. Gamberini)- appellata;

In punto a: appello contro la sentenza del 21.9.2016 del Tribunale di Ravenna n. 1130/2016

Decisa sulle seguenti **CONCLUSIONI**: come da note dell'udienza cartolare di p.c.

Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale rigettava l'opposizione proposta da [redacted] a precetto per euro 418.055,73, intimatole da CARIROMAGNA e relativo a mutuo agrario ipotecario del 2005 e successive modifiche, nonché le conseguenti domande restitutorie e risarcitorie.

Riteneva in particolare insussistente la dedotta abusiva concessione del credito, indimostrata la decozione dell'impresa ed essendo al più lesi gli altri creditori, non la beneficiaria del credito stesso.

Riteneva ugualmente non superato il TSU all'atto della stipula e delle modifiche del mutuo, sia per gli interessi corrispettivi che per quelli moratori, e non applicato anatocismo, come da CTU svolta.

SENTENZA CIVILE

N.

depositata il

19.03.2017

R.G. 823/2017

Cron. 1280/2017

Rep.

Negava ogni genericamente dedotta violazione degli obblighi di trasparenza precontrattuale, poiché l'ISC era stato specificato definitivamente nell'atto di erogazione del 2006, e le altre condizioni indicate nel documento di sintesi e nell'atto di modifica del 2010.

Rigettava l'eccezione di inesigibilità del credito, per la genericità della stessa in relazione all'art. 40 TUB, ed essendo dedotta solo la mancata comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, invece insita almeno nella richiesta di immediato pagamento dell'intera somma, contenuta nel precetto.

2.1. La soccombente appella, e lamenta l'inutilità della CTU, errata come da deduzioni già avanzate dal CTP, per essere fondata sulle istruzioni della Banca d'Italia e non sulla legge, per non aver considerato e contabilizzato gli interessi di mora, per aver qualificato il mutuo come "su stato di avanzamento lavori" - mai eseguiti, non essendo neppure stati presentati SAL - e non mutuo ipotecario "semplice", con TSU differenti, valutazione demandata al giudice e non all'ausiliario.

Aggiunge che neppure si era tenuto conto del "tasso di estinzione anticipata" anche in caso di decadenza dal beneficio del termine, e di "commissioni occulte, che portavano il tasso oltre soglia usura.

Afferma che il TSU risultava superato, essendo calcolabile nel mutuo del 2005 un TEG del 3,40% senza le spese assicurative; e un tasso di mora al 5,5% ; il d.m. dell'epoca prevedendo un TSU al 5,79% per i mutui a tasso variabile.

Invoca l'art. 1815 2° co. c.c. e insiste per la rinnovazione della CTU.

2.2. Insiste per la responsabilità per concessione abusiva del credito poiché la banca aveva erogato il mutuo (per "somma esosa") a una attività all'epoca in perdita per oltre euro 10.000, senza *business plan* e col fine di appropriarsi degli immobili di valore sapendo che la somma non poteva essere restituita, tanto che aveva allungato la scadenza da 10 a 30 anni nel 2010, rientrando anche di una esposizione in c/c e delle rate all'epoca insolute.

3. La banca resiste, eccependo l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., mancando la parte argomentativa specifica in relazione alla sentenza gravata, ma riproponendosi solo quanto dedotto in primo grado.

Si richiama nel merito alla pronuncia impugnata e alla CTU.

Riepiloga i tassi contrattuali che ritiene entro soglia, e i TSU corrispettivi e moratori a suo dire applicabili.

4. L'appello, benché formulato senza chiara articolazione di motivi e con ripetizione di argomenti già svolti in primo grado, è ammissibile in quanto sostanzialmente volto alla critica di aspetti della CTU recepiti in sentenza (quanto ai tassi asseritamente usurari) e alla conclusione presa dal primo giudice sulla dedotta concessione abusiva del credito.

Va tuttavia respinto nel merito.

4.1. Quest'ultimo aspetto è chiaramente infondato, poiché si fonda sulla circostanza della consapevolezza della banca della futura insolvibilità della mutuataria, che invece *ex ore suo* ha pagato le rate regolarmente per quasi un decennio; rimane poi il fatto che il "danno" deriverebbe dall'erogazione di una somma alla stessa mutuataria, che fino a prova contraria stipulò in maniera cosciente e volontaria, e percepì la somma sapendo di doverla restituire nei termini e alle condizioni di cui ai contratti (non è oggetto di gravame la statuizione del tribunale che nega ogni violazione degli obblighi di trasparenza; né quella che nega ogni illecito anatocismo; né infine ci si duole di usura "sopravvenuta").

Rimane poi anche il fatto che l'appellante non era "consumatore" ex art. 124 bis TUB (introdotto nel 2010); che la responsabilità ex art. 2043 c.c. (e/o precontrattuale) presuppone il dolo o la colpa dell'autore dell'illecito e l'evento dannoso; che soprattutto i danneggiati per concessione abusiva del credito sono i terzi creditori del finanziato (cfr. Cass. 7029/2006), e non il finanziato stesso.

4.2. Quanto all'aspetto riguardante l'usura, va premesso che in effetti l'appellante in gran parte ripropone argomenti del proprio CTP già esaminati e disattesi dalla CTU recepita nella sentenza di primo grado.

Ad ogni modo, dopo Cass. SSUU 24675/2017 può essere qui discussa solo l'usura oggettiva originaria; che secondo i precedenti di questa Corte, cui si intende qui dare continuità, non può entrare nel calcolo del TEG la commissione di estinzione anticipata – nel caso concreto, 1% del capitale anticipatamente restituito, art. 4 atto del 2006 - ex art. 40 TUB, la quale (App. Bologna 10.7.2018 est. Aponte; cfr. anche App. Bologna 3.3.2020 pres. De Cristofaro est. Guernelli)

"costituisce, appunto, un corrispettivo omnicomprendivo per l'esercizio di detta facoltà e che è ovviamente meramente eventuale ed alternativo alla corresponsione degli interessi (che costituiscono il corrispettivo del credito o, in caso di mora, hanno un'autonoma funzione di risarcimento del danno subito dal creditore per il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione). Si tratta, in altri termini, di un compenso pattuito (in misura percentuale al capitale anticipatamente rimborsato) per l'esercizio meramente eventuale di una facoltà che, se esercitata, fa venir meno l'obbligo di pagamento degli interessi corrispettivi e che pertanto esula, secondo le istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, dal novero degli oneri che, in quanto collegati all'erogazione del credito, devono essere posti a raffronto con il tasso soglia."

Quanto agli interessi moratori (cfr. App. Bologna 29.10.2019 est. Guernelli)

"Questa Corte non ignora il dibattito giurisprudenziale sul punto, ed ha anche recentemente seguito in altre pronunce l'orientamento della nota Cass. 27442/2018. Tale orientamento merita tuttavia di essere consapevolmente rimesso in discussione, ove si consideri da un lato la chiara ed effettiva non omogeneità di struttura e funzione fra interessi moratori e corrispettivi, pure implicito in Cass. SSUU 16303/2018 sulle c.m.s.; dall'altro il fatto che siano state in effetti nel tempo previste rilevazioni della maggiorazione "moratoria" media (2,1) degli interessi corrispettivi, indicata negli stessi d.m. . Tale rilevazione non può essere pretermessa, e deve essere considerata qualora si intenda sottoporre -come la giurisprudenza del tutto prevalente ammette - anche gli

My

interessi moratori alla disciplina antiusura: se una rilevazione "ufficiale" esiste ed è inserita nel d.m., se ne deve tenere conto. Sono poi intervenute recentissime ulteriori pronunce di legittimità, l'una che ha messo in discussione la stessa Cass. 27442/2018 e il medesimo profilo di omogeneità, e quindi in sostanza che gli interessi moratori siano computabili fra quelli di cui alla legge 108/96, ponendosi il problema in caso contrario, di considerare o meno il dato "conoscitivo" rilevato dalla Banca d'Italia, rimettendo la questione alle SSUU (Cass. ord. 26946/2019 del 22.10.2019); l'altra che ha decisamente -fra l'altro - adottato la scelta di ritenere la netta diversità di causa e di funzione fra i due tipi di interessi, e di traslare le considerazioni già operate per la c.m.s. dalle SSUU alla rilevazione citata per individuare il "tasso soglia di mora": ci si riferisce a Cass. 26286/2019 del 17.10.2019 (nel cui collegio è peraltro presente anche il relatore di Cass. 27442/2018), che ha al riguardo enunciato uno specifico principio di diritto (p. 9 -11 motivazione). A tale orientamento preferibile (in attesa di una pronuncia delle SSUU) questa Corte ritiene di conformarsi, con la conseguenza che la pattuizione originaria del mutuo in discussione non può comunque ritenersi usuraria se non altro applicando la maggiorazione del 2,1 successivamente rilevata dalla Banca d'Italia...; mentre le successive applicazioni non sarebbero in ogni caso da considerare, ex Cass. SSUU 24675/2017...nessun "cumulo" fra interessi corrispettivi e moratori poi risulta in concreto praticato dalla banca...; anche in questo caso si deve poi tenere presente la citata Cass. 26286/2019, che esclude ogni ipotesi di cumulo nei casi di mera sommatoria di uno spread, e lo definisce comunque infine "un falso problema" (p. 5-8 motivazione)."

E in ogni caso la nullità della pattuizione degli interessi moratori non si comunicerebbe a quella degli interessi corrispettivi (cfr. Cass. 21470/2017).

Sul punto, e in linea con quanto sopra, è infine intervenuta Cass. SSUU 19597/2020 per la quale

"La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usura) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c."

4.3. Nel caso concreto, ne discende la lecita applicabilità della maggiorazione del 2,1% al TEGM quanto agli interessi moratori, e in generale la conferma della necessità di adottare i criteri di calcolo indicati dalla Banca d'Italia e le relative istruzioni (cfr. del resto Cass. 16303/2018 per le CMS e Cass. 12965/2016 ¹).

¹ In motivazione: "In definitiva, può sostenersi che quand'anche le rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia dovessero considerarsi inficiate da un profilo di illegittimità (per contrarietà alle norme primarie regolanti la materia, secondo le argomentazioni della giurisprudenza penalistica citata), questo non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità, per l'interprete, di prescindervi, ove sia in gioco - in una unitaria dimensione affittiva della libertà contrattuale ed economica - l'applicazione delle sanzioni penali e civili, derivanti dalla fattispecie della cd. usura presunta, dovendosi allora ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi soglia rilevati

Se si ritiene la tipologia di mutuo ipotecario stipulato (che era a tasso variabile con base Euribor 6 mesi più spread; tasso di mora MLF BCE più spread, con clausola di salvaguardia) sia quella "su stato di avanzamento lavori" come risultante dagli atti, è pacifico e non contestato che -come da risultanze di CTU, cfr. tabelle allegate - non vi sia stato sfioramento del TSU (TEG 3,325% e TSU 8,475% quanto a interessi corrispettivi e TEG 5,576% e TSU 8,475% quanto a interessi moratori per l'atto del 2005; TEG 4,503% e TSU 8,790% quanto a interessi corrispettivi per l'atto di erogazione del 2006; TEG 2,355% e TSU 18,495% quanto a interessi corrispettivi e TEG 3,785% e TSU 18,495% quanto a interessi moratori per l'atto di modifica del 2010, esclusa ogni ipotesi di "cumulo" fra tasso corrispettivo e moratorio).

Da notare che la CTU ha considerato coincidenti i TSU per interessi corrispettivi e moratori, mentre avrebbe dovuto applicare la maggiorazione del 2,1% al TEGM per i moratori, come da rilevazioni e istruzioni della Banca d'Italia e Cass. SSUU 19597/2020 citata.

Se invece si ritiene la tipologia di mutuo ipotecario stipulato sia quella "con garanzia reale a tasso variabile", la stessa appellante deduce (p. 19 e ss. citazione in appello) che il TEG contrattuale fosse di 3,40% per gli interessi corrispettivi (cfr. anche p. 9 CTP 29.10.2014) e del 5,5% (ovvero 5,576% per la CTU) per i moratori nell'atto del 2005. Deduce inoltre che il TSU fosse per la medesima categoria del 5,79% (cfr. rilevazione Bankitalia doc. 16 appellante): che quindi non risulterebbe superato, neppure applicando la consentita maggiorazione del 2,1% per i moratori, considerato che non va computata la percentuale sull'anticipata estinzione.

Aggiunge però che al detto tasso contrattuale andavano sommate le spese assicurative, portate però da documenti non in possesso.

Ebbene poiché (ancora Cass. SSUU 19597/2020)

"Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si attegga nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto."

E poiché in ogni caso (App. Bologna, 17.7.2018 est. Velotti)

"la contestazione della natura usuraria dei tassi avrebbe dovuto comportare, da parte dell'opponente, la necessità di indicare in sede di merito la pattuizione originaria" e le somme

dall'amministrazione. Ed in effetti, l'utilizzo di metodologie e formule matematiche alternative, non potrebbe che riguardare tanto la verifica del concreto TEG contrattuale, quanto quella del TEGM: il che significa che il giudice - chiamato a verificare il rispetto della soglia anti-usura - non potrebbe limitarsi a raffrontare il TEG ricavabile mediante l'utilizzo di criteri diversi da quelli elaborati dalla Banca d'Italia, con il TEGM rilevato proprio a seguito dell'utilizzo di questi ultimi, ma sarebbe tenuto a procedere ad una nuova rilevazione del TEGM, sulla scorta dei parametri così ritenuti validi, per poi operare il confronto con il TEG del rapporto dedotto in giudizio."

pagate ogni anno a titolo di interessi e non solo l'aliquota, il tutto in rapporto al capitale oggetto del finanziamento (Cass. n. 2311/2018, cit., in motivazione)."

è evidente che in assenza di detti documenti nessuna ulteriore maggiore stima del TEG contrattuale è possibile, non avendo l'appellante in proposito documentato alcunché (come doveva e poteva anche avvalendosi dell'art. 119 TUB), mentre nel gravame nulla allega sul TEG contrattuale degli atti successivi di erogazione e di modifica in relazione alla tipologia di mutuo che invoca per dedurne un diverso TSU (nel 2006 e 2010), neppure indicato.

Da notare poi che la CTU osserva che il contratto prevedeva una clausola di salvaguardia, e che non è stata verificata alcuna usura "sopravvenuta", non essendo disponibili o prodotte in atti le contabili di pagamento delle varie rate.

Tali carenze assertive e probatorie si risolvono a sfavore della stessa appellante, non senza notare che per l'atto del 2005 entrambi i dati inerenti il TEG come sopra allegati sono inferiori al TSU pure invocato dalla difesa di [REDACTED] e ancor di più lo sarebbe il TEG relativo ai moratori applicando l'aumento del 2,1% al TEGM, con conseguente innalzamento del TSU.

5. Nessuna rinnovazione delle CTU va quindi disposta.

Al rigetto del gravame segue la condanna alle spese del grado, liquidate in dispositivo come da nota spese dell'appellata, e il raddoppio del CU.

P.Q.M.


Ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, il Collegio definitivamente decidendo:

rigetta l'appello e condanna l'appellante [REDACTED]


[REDACTED] al pagamento in favore di INTESA SANPAOLO SPA già CASSA DEI RISPARMI DI FORLÌ E DELLA ROMAGNA S.P.A. delle spese di lite del presente grado di giudizio liquidate in euro 6,706,50 per compensi, oltre spese generali 15% CPA ed IVA se dovuta. Dichiarò sussistenti i presupposti per il raddoppio del CU per [REDACTED] titolare di [REDACTED]

Bologna, 22.12.2020

Il Consigliere rel. est.
Dott. Michele Guernelli




Il Presidente
Dott.ssa Anna De Cristofaro



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Vincenzo La Strada
[REDACTED] la Roma



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Vincenzo La Strada
[REDACTED]